



N. 66.

Legge che istituisce le Giunte Ausiliarie ed abroga il regolamento 16 Marzo 1925 sui Capitani dei Castelli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata del 17 Novembre 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo la legge seguente:

Art. 1.

Per corrispondere alle nuove esigenze pubbliche di carattere locale, è istituito presso i centri Urbani e Rurali, una Giunta Ausiliaria, scelta dal Congresso di Stato, la cui nomina viene proclamata dalla Ecc.ma Reggenza in sede di Arengo semestrale.

Art. 2.

La Giunta resta in carica un anno dal 1à aprile al 31 marzo dell'anno successivo e deve essere scelta di preferenza fra i Consiglieri.

Art. 3

Nei Castelli di Serravalle, Faetano, Montegiardino, ove è già costituita una amministrazione che cura i beni patrimoniali e i servizi del luogo, la Giunta Ausiliaria si identifica con la medesima, assumendo le altre mansioni determinate dalla presente legge.

Nei centri di Acquaviva, Domagnano, Fiorentino la Giunta è costituita da tre Membri.

In Città e Borgo la Giunta è costituita da cinque Membri.

Art. 4.

La Giunta Ausiliaria è in diretta dipendenza del Congresso di Stato e conseguentemente dei Deputati dei singoli Dicasteri nell'ambito delle funzioni da questi esercitate.

Art. 5.

La Giunta è presieduta da un Delegato scelto dai suoi componenti.

Art. 6.

Entro la prima decade di aprile la Giunta si riunisce per la scelta del Delegato che deve presiederla e per disporre e coordinare quanto conviene ai suoi adempimenti, e viene convocata ogni qualvolta occorra.

Art. 7.

La Giunta Ausiliaria, oltre alle funzioni attribuite dagli Statuti ai conservatori dei pubblici edifici, ai sovrastanti alle vie e alle acque, e ai Capitani dei Castelli per la tutela delle cose dello Stato e della popolazione, ha il compito di attendere alla esecuzione degli ordini di carattere amministrativo emanati dal Governo e delle disposizioni e dei controlli che riguardano i servizi dell'Annona, dell'Assistenza, della Sanità, dei Lavori Pubblici, della Polizia Urbana e di quant'altro si attiene alle altre attività cittadine.

Essa non può adottare provvedimenti di propria iniziativa, ma ha la facoltà di proporli agli organi competenti.

Art. 8.

Il Regolamento per l'elezione e l'Ufficio dei Capitani dei Castelli, approvato dal Consiglio Grande e Generale nella Tornata delli 16 Marzo 1925, è abrogato.

Art. 9.

I Delegati della Giunta ausiliaria di Serravalle, Faetano e Montegiardino conservano il titolo di Capitano del Castello, a norma della Rubrica XXVII degli Statuti.

Art. 10.

La presente Legge andrà in esecuzione dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 Novembre 1945 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini